

Approfondimento n. 26 – 19 gennaio 2021

Decreti d’urgenza e Legge di Bilancio 2021: un quadro di sintesi delle disposizioni tributarie

Simone Pellegrin, Michela Macalli

Premessa

La decretazione d’urgenza susseguitasi nel corso del 2020 ha riguardato, tra le altre cose, diversi aspetti inerenti ai tributi locali, sebbene le numerose disposizioni in materia possano essere sostanzialmente raggruppate di 3 tematiche principali:

1. Disposizioni concernenti le attività di accertamento e riscossione;
2. Disposizioni riguardanti deliberazioni tributarie, aliquote e tariffe;
3. Disposizioni riguardanti l’applicazione, in via eccezionale, di riduzioni o esenzioni per particolari settori.

Il presente approfondimento mira quindi a fare ordine tra le diverse norme (anche in funzione delle diverse variazioni intercorse, ultima tra tutte quella dovuta al D.L. 13/01/2021 n. 3), fornendo allo stesso tempo uno strumento di consultazione agile qualora – anche in futuro – si rendesse necessario verificare la corretta applicazione di tali disposizioni nell’anno 2020 (si pensi ad es. ad una attività di accertamento avente ad oggetto l’annualità appena trascorsa).

Sarà altresì commentata la recente Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio per il 2021) ponendo particolare attenzione ai commi inerenti ai tributi locali, in modo da completare il quadro qui delineato con le più recenti novità legislative.

Decreti Legge del 2020 – il quadro generale

Prima entrare nel dettaglio, si ritiene utile elencare nella tabella che segue tutte le disposizioni di nostro interesse, indicandone le eventuali modifiche successive e la relativa rubrica. Inoltre, tenuto conto della “classificazione” sopra richiamata, si è ritenuto di indicare in modo sintetico, l’area tematica di riferimento, indicando il numero corrispondente con riferimento a quanto indicato in premessa.

Tale tabella vuole essere uno strumento completo e riepilogativo di quanto di interesse per gli Enti, volta ad una rapida consultazione. Per il testo normativo completo si rinvia fin da ora alla appendice posta al termine al presente documento.

Decreto legge	Articolo	Modifiche successive ¹	Rubrica dell'articolo	Area tem.
18/2020 - Cura Italia conv. con modificazioni dalla L. 27/2020	67	Art. 151 D.L. 34/2020	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori	1
	68	Art. 154 co. 1 D.L. 34/2020 Art.99 co. 1 D.L. 104/2020 Art.1 bis co 1 D.L. 125/2020 Art.13 septies D.L. 137/2020 Art.13 decies D.L. 137/2020 Art. 1 co. 2 D.L. 3/2021	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione	1
	107	Art.106 co. 3 bis D.L. 34/2020 Art.54 co. 1 D.L. 104/2020 Art.1 co. 4 quinquies D.L. 125/2020	Differimento di termini amministrativo-contabili	2
34/2020 – Rilancio conv. con modificazioni dalla L. 77/2020	138		Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020	2
	106 co. 3 bis		Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	2
	118 ter		Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria	3
	154		Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	1
	157		Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali	1
	177		Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico	3
	180		Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia	3
	181	Art. 109 D.L. 104/2020	Sostegno delle imprese di pubblico esercizio	3

¹ Se nulla è inserito, significa che l'articolo non ha subito modifiche successive all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. nel quale è contenuto.

Decreto legge	Articolo	Modifiche successive ¹	Rubrica dell'articolo	Area tem.
104/2020 - Scostamento² conv. con modificazioni dalla L. 126/2020	40		Incremento ristoro imposta di soggiorno	3
	78		Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo	3
	78 bis		Interpretazione autentica in materia di IMU	3
	99		Proroga riscossione coattiva	1
	108		Maggiorazione ex-Tasi	2
	109		Proroga esonero TOSAP e COSAP	3
125/2020 - Proroga misure di contrasto Covid-19³ conv. Con modificazioni dalla L. 159/2020	1 co. 4 <i>quinques - septies</i>		Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19	2
	1 bis		Disposizioni in materia di riscossione	1
137/2020 – Ristori⁴ conv. con modificazioni dalla L. 176/2020	9		Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1	3
	9 bis		Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2	3
	9 ter		Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio	3
	13 <i>septies</i>		Proroga termini definizioni agevolate	1
	13 decies		Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione	1

² Si rinvia anche all'approfondimento n. 16/2020.

³ Recepisce anche le disposizioni del D.L. 129/2020 in tema di riscossione esattoriale, che è stato abrogato da L. 159/2020, con decorrenza da 4/12/20.

⁴ Recepisce anche le disposizioni dei D.L. 149 (Ristori bis), 154 (Ristori ter) e 157 (Ristori quater), abrogati dalla L. 176/2020 con decorrenza dal 25/12/2020.

Decreto legge	Articolo	Modifiche successive ¹	Rubrica dell'articolo	Area tem.
3/2021 – Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari	1 CO. 2		Nessuna	1

Disposizioni in materia di accertamenti e riscossione⁵

Le disposizioni rientranti in questa area tematica hanno certamente avuto un rilievo significativo rispetto a tutta l'attività di recupero e riscossione dei tributi accertabili nel corso dell'anno appena terminata, già di fatto rallentata dalla necessaria riorganizzazione del lavoro degli Uffici comunali, cui si sono aggiunte, talvolta, considerazioni (anche di stampo politico) sull'opportunità di emettere avvisi di accertamento in un periodo così particolare e complicato sotto vari punti di vista.

L'**art. 67 D.L. 18/2020** ha previsto la **sospensione dei termini riguardanti i procedimenti amministrativi inerenti alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché per fornire risposta alle istanze di interpello per il periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020**. Prevedeva inoltre l'applicazione i commi 1 e 3 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione aveva posto alcuni i dubbi circa la possibilità di proseguire le attività richiamate dall'articolo stesso durante il periodo di sospensione. L'articolo aveva posto perplessità circa la possibilità degli Enti di proseguire, durante il periodo di sospensione, con le attività menzionate nel testo normativo. Sul punto si era reso necessario un intervento del MEF, il quale, nella **Risoluzione n. 6/DF del 15/06/2020**, chiariva che “[...] Occorre evidenziare che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato. L'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.

Il combinato disposto dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 e dall'art. 12 co. 1 D.Lgs. n. 159/2015 in esso richiamato, comporta quindi che non debba essere computato il periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 nel complessivo periodo decadenziale stabilito dalla norma. Ne consegue quindi che **il termine decadenziale fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa dovrà essere prolungato per un periodo corrispondente a quello della sospensione**. In altre parole, ponendo attenzione agli avvisi di accertamento per l'anno 2015, per i quali l'ordinario termine decadenziale sarebbe scaduto lo scorso 31 dicembre, potranno essere emessi ancora fino al 26/03/2021⁶, ossia per 85 giorni dopo tale data.

Un'altra questione di dubbia interpretazione della norma ha poi riguardato la **possibilità di poter notificare durante il periodo di sospensione gli atti derivanti da tale attività sospese**. Sebbene la notifica di un avviso di accertamento fosse probabilmente poco opportuna durante tale periodo, non è da escludere che alcuni atti spediti poco prima dell'inizio del periodo di chiusura emergenziale

⁵ Per tale argomento, si rinvia anche all'Approfondimento n. 14/2020.

⁶ Consigliamo tuttavia ai Comuni di considerare un termine di qualche giorno precedente (ad es. emissione entro il 21/03/2021), in modo da non favorire eventuali contestazioni sul corretto conteggio del nuovo termine, quale ad es. la considerazione del giorno di partenza dal quale far decorrere il periodo di prolungamento.

fossero recapitati ai destinatari proprio durante tali giorni. Si pensi per esempio ad un atto inviato il 7/03/2020, certamente notificato qualche giorno più tardi in pieno “lockdown”.

Anche in questo caso, l'intervento del MEF sopra richiamato ha permesso di dare una soluzione alla problematica, sebbene abbia avuto ad oggetto – come si vedrà meglio in seguito – specificatamente l'art. 68 D.L. 18/2020 e non quello qui in commento.

Nella Risoluzione n. 6/DF, il MEF, partendo dalla nuova definizione di avviso di accertamento esecutivo, introdotta dall'art. 1 co. 792 L. 160/2019⁷, distingue il momento il cui l'avviso di accertamento è un mero atto amministrativo di irrogazione della sanzione e quello in cui tale provvedimento acquista efficacia esecutiva, al pari delle cartelle di pagamento emesse dall'Agente per la Riscossione. Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 67 richiama quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 (divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo), **il divieto di notifica sussiste solo nei confronti degli avvisi di accertamento già giunti nella loro “fase esecutiva” e non prima di tale momento.** Tuttavia, essendo il titolo esecutivo contenuto nell'avviso di accertamento stesso, il divieto di notifica in senso stretto non può trovare applicazione e restano applicabili le regole di sospensione previste dall'art. 67 D.L. 18/2020. In altre parole, **gli avvisi di accertamento esecutivi notificati tra l'8 marzo ed il 31 maggio scorsi sono legittimi** ma ad essi era applicata la sospensione: l'esecutività dell'atto ricevuto si è quindi compiuta più tardi, decorrendo il termine di 60 giorni dal 1° giugno⁸.

Stabilendo la **sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché degli atti di accertamento esecutivo, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021**⁹, **l'art. 68 D.L. 18/2020** ha di fatto prorogato al 2021 tutte le attività di riscossione coattiva. La sospensione stabilita riguarda infatti i debiti tributari derivanti da atti già emessi e notificati, i cui versamenti sospesi, come chiarito dal MEF nella **Risoluzione n. 6/DF** richiamata, afferiscono alla loro fase esecutiva. Il MEF conferma quindi che **nel periodo di sospensione, che terminerà il prossimo 31 gennaio, è legittima la notifica degli atti di accertamento esecutivo, ma le attività di riscossione coattiva dovranno attendere lo spirare di detto termine.**

La norma prevede inoltre che, decorso detto termine, **il versamento debba essere effettuato in unica soluzione entro il mese successivo**¹⁰. Si configura di fatto un'ulteriore proroga del momento in cui

⁷ Come noto, si tratta di una nuova tipologia di atto impositivo, contenente titolo esecutivo al pari degli atti emessi per i tributi erariali, in forza del quale, una volta raggiunta la definitività dell'atto, è possibile proseguire nella riscossione senza la necessità di notificare cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.

⁸ Un esempio per chiarire meglio: si consideri un avviso di accertamento inviato il 7/03/2020 e notificato il 16/03/2020. In assenza di sospensione, il termine per l'impugnazione e per l'esecutività dell'atto cadrebbe il 15/05/2020. In presenza di sospensione, il termine è restato “pendente” fino al 1° giugno, giorno dal quale ha ripreso a decorrere. L'esecutività dell'atto si è compiuta quindi il 30/07/2020.

⁹ Il termine è stato più volte oggetto di interventi modificativi, da ultimo quello intervenuto con il D.L. 15/01/2021 n. 3. Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 68 co. 2 bis D.L. 18/2020, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'All. 1 al D.P.C.M. del 1/03/2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo in commento decorrevano dal 21 febbraio 2020. Per completezza, si tratta dei Comuni di: Bertinico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione D'Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO), Vo' (PD).

¹⁰ Si pensi ad esempio ad un avviso di accertamento notificato in data 20/02/2020 con invito a pagare entro 60 giorni dal ricevimento (20/04/2020, ossia durante il periodo di sospensione). Stante la sospensione eccezionale dei termini di pagamento, il nuovo termine sarà fissato al 1/03/2021 (“[...] il mese successivo al termine del periodo di sospensione”).

gli Enti possono provvedere ad attivare le procedure esecutive. Per quanto prettamente di interesse dei Comuni, deve comunque essere rilevato che la norma si pone in linea con quanto in precedenza stabilito all'art. 1 co. 792 lett. b) L. 160/2019, il quale prevede che gli atti di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica e che l'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata avvenga decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimi per il pagamento. In altre parole, la procedura di riscossione ha inizio solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dal 60° giorno successivo alla notifica.

Giova considerare infine il caso di atti di accertamento notificati e divenuti definitivi prima dell'inizio del periodo di sospensione. A nostro avviso, non si ravvisavano impedimenti all'avvio di procedure esecutive rispetto tali atti. Le norme sopra richiamate hanno fatto sempre decorrere la sospensione (delle attività di liquidazione e riscossione, l'art. 67 D.L. n. 18/2020; dei versamenti, l'art. 68 D.L. n. 18/2020) dall'8 marzo 2020 e nulla hanno previsto in merito al periodo precedente. Ciò porta a concludere che, per quanto svolto prima di tale data, i termini da considerare per l'avviso delle attività di riscossione coattiva fossero quelli ordinari stabiliti dalla norma di riferimento (ad es. il R.D. n. 639/1910 in materia di ingiunzione fiscale). In altre parole, **se un accertamento è divenuto definitivo prima dell'8 marzo 2020, non sarà necessario attendere lo spirare del termine previsto dall'art. 68 qui in commento (31 gennaio 2021) e l'ulteriore periodo entro il quale il contribuente potrà effettuare il versamento senza incorrere in procedure coattive di riscossione.**

Merita in ultimo richiamare l'**art. 157 D.L. 34/2020**, il quale stabilisce che **gli avvisi di accertamento scadenti tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 debbano essere emessi entro quest'ultima data e notificati nel periodo 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022**. Tale articolo ha generato non poca (comprensibile) confusione tra gli Enti in quanto il Legislatore sembra essere intervenuto al fine di correggere quanto in precedenza stabilito dall'art. 67 sopra commentato che – lo si ribadisce – prorogava il termine decadenziale del 31 dicembre per un periodo corrispondente a quello previsto per la sospensione emergenziale.

Tuttavia, il mancato riferimento del MEF a tale disposizione nella Risoluzione n. 6/DF, il fatto che l'articolo si riferisca all'Agente della Riscossione e l'utilizzo di alcuni termini ("*entrate erariali*"; "*minori entrate a carico dello Stato*") confermano che **la disposizione non sia destinata agli Enti locali e ai tributi comunali, bensì solo ai soggetti incaricati di procedere con la riscossione dei tributi erariali**¹¹.

Riassumendo dunque quanto sopra esposto:

- nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, la notifica degli avvisi di accertamento non era vietata ma erano sospesi i termini procedurali, se scadenti in tale periodo: i versamenti degli accertamenti già notificati erano sospesi e non decorrevano i termini per l'esecutività dell'atto (già notificato) e quelli per l'impugnazione da parte dei contribuenti (art. 67 D.L. n. 18/2020);
- dal 31 maggio al 31 gennaio 2021, sono ripresi a decorrere i termini per la definitività degli accertamenti notificati nel periodo di sospensione e quelli per le impugnazioni; potevano essere notificati nuovi accertamenti ma non atti di riscossione coattiva; restavano sospesi i versamenti da parte dei contribuenti destinatari degli atti di accertamento divenuti nel frattempo esecutivi (art. 68 co. 1, primo periodo, D.L. n. 18/2020);

¹¹ Ad ulteriore conferma, l'AdE, con la Circolare n. 25/E del 20/08/2020, nello specificare l'ambito di applicazione dell'art. 157 D.L. 34/2020 (par. 3.10.1 Quesito 1), ha anch'essa escluso di indicare gli avvisi di accertamento di cui alla L. 160/2019

- dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021, la nuova attività accertativa potrà proseguire normalmente; gli atti notificati nel corso del 2020, i cui versamenti erano sospesi ma che nel frattempo sono divenuti definitivi, restano in una fase di stallo, non potendo essere ancora attivata la riscossione coattiva. Il contribuente ha ancora tempo per effettuare il versamento senza incorrere in procedure esecutive (art. 68, co. 1, secondo periodo, D.L. n. 18/2020);
- dal 1° marzo 2021, potranno essere avviate le procedure esecutive e di riscossione.

Disposizioni concernenti le deliberazioni tributarie, aliquote e tariffe

La decretazione d'urgenza ha comportato diversi slittamenti dei termini di approvazione del bilancio e delle correlate delibere tributarie. Sebbene si ritenga ormai superfluo commentare tali norme (essendo infatti i termini in esse indicati ormai spirati), deve essere comunque ricordato in primo luogo l'**art. 108 D.L. 104/2020** il quale è intervenuto, modificandolo, sull'art. 1 co. 755 L. 160/2019 in materia di ex maggiorazione TASI. L'art. 1 co. 755 – lo si ricorderà – ammetteva la possibilità di aumento dell'aliquota massima IMU di cui al precedente comma 754 fino all'1,14%, limitatamente a favore di quei Comuni che avevano già previsto la c.d. maggiorazione TASI negli anni precedenti.

La modifica dovuta all'art. 108 richiamato ha comportato, da una parte, l'eliminazione del riferimento al comma 754 art. 1 della Legge di bilancio 2020 e, dall'altra, la correzione della misura massima aggiuntiva applicabile alle aliquote IMU. Ne deriva che, a decorrere dal 2020 e quindi anche nell'anno corrente, **la maggiorazione dell'aliquota potrà essere estesa a tutte le fattispecie di immobili, e non solo a quelle "residuali" individuate al citato comma 754.** In altre parole, la maggiorazione TASI torna ad essere applicabile alle abitazioni principali di lusso, ai fabbricati merce e ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, purché nei limiti che la stessa norma prevede.

È doveroso segnalare che l'intervento modificativo dovuto all'art. 108 D.L. 104/2020 ha lasciato invariato il criterio secondo il quale la maggiorazione può essere applicata solo da parte di quei Comuni che già l'avevano prevista negli anni precedenti, così come resta confermata la preclusione di variazione in aumento negli anni successivi qualora il Comune scegliesse di non riconfermare la maggiorazione (quindi approvando un'aliquota inferiore alla soglia "eccezionale" dell'1,14%).

Di interesse ancora per il 2021 vi è poi l'**art. 1 commi 4 quinquies – septies D.L. 125/2020**, introdotti dal Senato in sede di conversione, i quali intervengono sui termini stabiliti dall'art. 13 co. 15 *ter* D.L. 201/2011 e art. 1 co. 762 e 763 L. 160/2019. Si tratta delle scadenze previste per l'invio delle delibere di approvazione delle aliquote e per l'inserimento del prospetto aliquote IMU sul Portale del federalismo fiscale (si deve però ricordare che i Comuni erano esonerati della redazione di tale prospetto per l'anno 2020¹²), nonché per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle finanze delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. **I termini fissati rispettivamente al 14 e al 28 ottobre di ciascun anno sono stati prorogati al 31 dicembre e al 31 gennaio 2021**¹³.

Pare subito evidente che tali scadenze sono state fissate successivamente alla data per il versamento del saldo IMU, la quale non è stata a sua volta oggetto di proroga. Il Legislatore su questo aspetto si è infatti limitato a precisare che **l'eventuale differenza positiva tra IMU calcolata in base agli atti pubblicati nei termini sopra menzionati e quella versata al 16 dicembre in base agli atti già presenti sul sito MEF** (vale a dire quelli dell'anno 2019), è dovuta senza applicazione di sanzioni

¹² Si veda Risoluzione MEF n. 1/DF del 18/02/2020.

¹³ Si ricorda che tali termini erano già stati in precedenza prorogati al 31 ottobre e al 16 novembre dall'art. 107 co. 2 D.L. 18/2020.

ed interessi (dunque non sarà necessario applicare il ravvedimento operoso) **entro il 28 febbraio 2021**. In sintesi, quindi, per il 2020 sono venute a crearsi 3 scadenze IMU: quella del 16 giugno 2020 e quella del 16 dicembre 2020, per le quali il contribuente doveva continuare ad applicare le aliquote IMU+TASI del 2019, e quella del 28 febbraio 2021 per la quale dovranno essere considerati gli atti approvati per il 2020 al fine di versare l'eventuale conguaglio.

Disposizioni riguardanti l'applicazione di riduzioni o esenzioni¹⁴

Le norme rientranti in questa area tematica possono a loro volta essere suddivise in tre ambiti:

1. norme riguardanti agevolazioni tributarie in genere;
2. disposizioni in merito ad esenzioni dal versamento IMU;
3. norme di esenzione dal versamento della TOSAP/COSAP e del Canone unico patrimoniale.

Rientra nel primo gruppo, l'**art. 118 ter D.L. 34/2020** il quale prevede **l'applicazione di una riduzione (fino al 20%) di aliquote e tariffe tributarie in caso di versamento effettuato attraverso domiciliazione bancaria**. Appare evidente che l'intento del Legislatore sia quello di prevedere un **meccanismo premiale** nei confronti dei contribuenti che, scegliendo l'addebito diretto dei tributi sul proprio conto corrente, dimostrano di voler adempiere con continuità e certezza all'obbligazione tributaria. Tuttavia, vengono tralasciate le conseguenze che una simile riduzione provocherebbe alle casse comunali.

Infatti, **nel deliberare tale riduzione** (con specifica delibera di Consiglio Comunale o mediante l'inserimento nei regolamenti tributari o nel regolamento generale delle entrate), **i Comuni devono infatti considerare il minor gettito derivante dall'applicazione di tale riduzione la quale non sarebbe giustificata dalla sussistenza di una specifica circostanza oggettiva e preordinata all'imposizione tributaria** (ad es. si pensi alla riduzione per la produzione di rifiuti assimilati) diversamente da quanto avviene per altre ipotesi agevolative.

Per di più, sorgono dubbi anche in merito alla effettiva possibilità, da parte dei contribuenti, di autorizzare una simile domiciliazione bancaria. Se si considera infatti che ogni anno aliquote e tariffe sono determinate dagli organi competenti, è plausibile pensare che il dovuto cambi (o potenzialmente possa cambiare) di anno in anno, con la conseguenza che **dovrebbe essere onere dell'Ente attivare meccanismi di comunicazione agli istituti di credito dell'importo dovuto da ciascun contribuente che ha attivato tale modalità di pagamento** (esattamente come fanno ad es. i gestori di servizi di pubblica utilità, quali gas ed energia elettrica).

L'**art. 177 D.L. 34/2020** apre (anche cronologicamente) il secondo gruppo di norme agevolative, prevedendo l'esenzione dell'acconto IMU per il settore turistico. **Non erano quindi tenuti al versamento IMU alla scadenza del 16 giugno scorso:**

- **gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;**
- **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine**

¹⁴ Il presente tema è stato oggetto anche di un nostro studio sugli aiuti di Stato cui si rimanda per un quadro più completo (Approfondimento n. 20/2020).

e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast¹⁵, dei residence e dei campeggi;

- **gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.**

Il settore turismo è stato successivamente esentato anche dal versamento del saldo IMU, unitamente al settore dello spettacolo (il quale era tenuto a versare l'acconto). L'**art. 78 D.L. 104/2020** ha infatti affiancato alle fattispecie di immobili già previsti dall'art. 177 sopra esposte, anche:

- **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;**
- **gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.**

Per quanto riguarda gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e quelli utilizzati come struttura ricettiva, l'art. 78 D.L. 104/2020 integra quanto già previsto dalle disposizioni precedente sopra commentata, precisando che **l'esenzione (anche dell'acconto IMU) si estende alle pertinenze di tali immobili.**

Tale previsione potrebbe aver comportato **difficoltà nella corretta individuazione degli immobili pertinenziali da esentare.** Deve infatti essere osservato che i criteri utilizzati per le pertinenze abitative potrebbero essere di difficile applicazione (ad es. in merito alla vicinanza tra pertinenza e fabbricato principale) ed il Legislatore non ha fornito alcuna definizione precisa di questa tipologia di fabbricato, ad esempio individuandone la categoria catastale.

Per i soli immobili di categoria D/3 destinati allo spettacolo, il medesimo articolo ha prorogato l'esenzione dal versamento IMU anche per gli anni 2021 e 2022.

Il Legislatore si preoccupa inoltre di condizionare le esenzioni di cui agli articoli richiamati alla **corrispondenza tra soggetto proprietario e soggetto gestore dell'attività svolta all'interno dei fabbricati** per i quali l'esenzione è stata prevista, evidentemente con lo scopo di favorire quei soggetti effettivamente colpiti dalla chiusura forzata e non anche i proprietari degli immobili non gestori che – probabilmente – hanno continuato a percepire il canone di locazione di detti immobili.

La condizione deve essere in particolare soddisfatta, così come precisato anche dall'**art. 9 ter D.L. 137/2020**, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili turistici, quelli rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli e i fabbricati destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Infine, devono essere ricordati gli **artt. 9 e 9 bis D.L. 137/2020**, i quali hanno previsto **la cancellazione del saldo IMU, purché vi sia corrispondenza tra soggetto passivo e gestore dell'attività, a favore degli esercenti di attività commerciali il cui codice ATECO sia incluso negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto stesso.** A titolo indicativo e assolutamente non esaustivo, rientrano tra i soggetti beneficiari, oltre ai gestori di attività turistiche e di spettacolo, anche gli operatori del settore della ristorazione, organizzazione di eventi ed i negozi di beni durevoli e generi non alimentari.

L'art. 9 bis in commento subordina poi l'esenzione anche all'**ubicazione dei fabbricati nei Comuni della delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un**

¹⁵ Rispetto a queste ultime due tipologie di immobili (case vacanza e B&B), il MEF, nella FAQ n. 4 del 4/12/2020, ha precisato che per godere del beneficio, l'attività ivi svolta deve avere carattere imprenditoriale da parte dei soggetti passivi IMU.

livello di rischio alto (c.d. “zona rossa”), individuate alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3/11/2020. Per tale circostanza di è reso necessario un chiarimento da parte del MEF essendo poco chiaro come individuare correttamente la “zona rossa” al momento della scadenza del saldo.

Nella risposta n. 2 delle **FAQ del 4/12/2020**, il MEF ha dunque precisato che **per l'esenzione dalla seconda rata IMU era sufficiente che l'immobile fosse ubicato nella c.d. zona rossa nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3/11/2020 e la data di scadenza del versamento (16/12/2020) indipendentemente dal fatto che, durante tale periodo, il territorio della Regione fosse passato ad una fascia di rischio diversa**. Ne deriva quindi che l'esonero dal versamento fosse da applicare per i Comuni della Calabria, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, che in quel periodo erano ad alto rischio di diffusione dell'epidemia. Conclude quindi il MEF: “[...] Pertanto, si ribadisce che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l'agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.”.

É infatti in tali zone che le attività commerciali incluse nell'Allegato 2 del D.L. 137/2020 hanno dovuto chiudere forzatamente: una esenzione generalizzata su tutto il territorio nazionale, dunque anche a favore degli operatori economici non costretti alla chiusura, comporterebbe un trattamento agevolativo non giustificato nei loro confronti.

Alla luce di quanto esposto, emerge un quadro agevolativo di non facile applicazione pratica da parte degli Enti. In primo luogo, si è già detto delle problematiche connesse alla corretta individuazione delle pertinenze dei fabbricati ad uso turistico e dello spettacolo; in secondo luogo, deve essere rilevata la difficoltà di accertare la corretta corrispondenza tra soggetti proprietario e gestore dell'attività¹⁶, nonché quella di verificare il codice ATECO di ogni attività produttiva¹⁷.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di invitare i contribuenti interessati a presentare apposita dichiarazione o idonea comunicazione, fermo restando che, in caso di inerzia da parte di essi, il Comune sarebbe comunque (anche se laboriosamente) in grado di reperire le informazioni per una corretta applicazione dell'esenzione e quindi, in futuro, ad es. in caso di accertamento, non potrà essere invocata da parte dell'Ente l'omissione delle dichiarazioni IMU.

Nel terzo gruppo troviamo in primo luogo l'**art. 181 D.L. 34/2020**, il quale ha previsto **l'esenzione dal versamento della TOSAP o del COSAP per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991 (vale a dire i gestori di bar, ristoranti ed esercizi simili) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**. In entrambi i casi, lo scopo è quello di promuovere la ripresa delle attività commerciali. Tuttavia, deve essere notato che **per le imprese di pubblico esercizio il versamento del tributo o del canone è stato sospeso a decorrere dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020**, mentre **per i titolari delle concessioni per lo svolgimento del mercato sono stati esonerati per il periodo 1° marzo – 15 ottobre 2020**.

¹⁶ Simili verifiche potrebbero essere fatte mediante un incrocio delle banche dati IMU, TASI e TARI, ammesso che queste siano complete (ad es. con tutte le dichiarazioni degli “occupanti” ai fini TASI). Tuttavia, un simile incrocio necessita di tempo e di particolare attenzione.

¹⁷ Tale controllo potrebbe essere svolto con il supporto dell'Ufficio commercio e mediante la banca dati SIATEL – Punto fisco.

La disposizione aveva generato non poche perplessità dato che il tributo per l'occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti restava dovuto per i mesi di marzo ed aprile maggiormente colpiti dalla chiusura forzata¹⁸, differenziandosi invece dall'esonero concesso ai venditori ambulanti decorrente già dal 1° marzo 2020, nonostante molti di questi abbiano potuto continuare la loro attività commerciale (non tutti i Comuni infatti hanno provveduto a sospendere i mercati locali).

Il medesimo articolo è poi intervenuto sulle **procedure di richiesta di autorizzazione**, prevedendo che:

- le domande di nuove occupazioni o di ampliamento delle superfici già concesse potessero essere richieste mediante presentazione di istanza in via telematica all'Ufficio competente del Comune a cui allegare la sola planimetria dell'occupazione;
- la posa in opera temporanea di strutture amovibili su aree di interesse culturale o paesaggistico non fosse subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
- le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020, se non già riassegnate, fossero rinnovate per la durata di 12 anni con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda.

La sospensione dal versamento dovuto per le occupazioni di suolo pubblico è stata successivamente prorogata per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021 dall'art. 9 ter D.L. 137/2020, sia per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già esonerate dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, che per i titolari di concessioni di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche già esonerati dal 1° marzo al 15 ottobre 2020. I nuovi Canoni patrimoniale e mercatale fanno dunque il loro esordio nella disciplina delle entrate comunali¹⁹ privati tuttavia della possibilità di essere applicati fin da subito ad una parte consistente del loro presupposto impositivo.

L'articolo conferma poi il regime autorizzatorio semplificato già previsto dall'art. 181 D.L. 34/2020 sopra menzionato fino al 31 marzo 2021.

Disposizioni tributarie previste dalla Legge di Bilancio 2021

Per quanto di nostro interesse, la Legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30/12/2020) è intervenuta nella disciplina tributaria con poche disposizioni che paiono volte più a correggere dimenticanze o "imprecisioni" delle discipline precedenti ovvero a proseguire quanto avviato con la decretazione d'urgenza di cui si è detto.

¹⁸ Per ovviare a tale mancanza del Legislatore, nella nota n. 41/VSG/sd, ANCI confermava la possibilità per gli Enti di intervenire con specifiche esenzioni qualora fosse in vigore il COSAP, in quanto tale facoltà rientrava nella potestà regolamentare dei Comuni e non vi erano impedimenti normativi, considerata la natura patrimoniale dell'entrata. Diversamente, in caso di TOSAP, di natura tributaria e vigendo un generale principio di indisponibilità della pretesa tributaria, la medesima possibilità era da escludersi, sebbene ANCI abbia sostenuto che fosse comunque possibile prevedere una riduzione commisurata ai mesi di chiusura precedenti al 1° maggio, in una apposita disposizione regolamentare da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

¹⁹ Sono infatti entrati in vigore dal 1° gennaio scorso e si ricorda che il Regolamento e le tariffe devono essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 marzo prossimo e che i precedenti tributi e canoni non potranno essere richiesti nel corso di questo anno stante l'abrogazione delle norme di riferimento operata dall'art. 1 co. 847 L. 160/2019.

Ciò potrebbe essere dipeso anche dal fatto che la precedente Legge di Bilancio per l'anno 2020 (L. 160/2019) aveva operato una consistente riforma della disciplina tributaria, intervenendo ad unificare i precedenti tributi IMU e TASI (art. 1 co. 738-783), istituendo il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone mercatale (art. 1 co. 837-848) e modificando la disciplina sulla riscossione dei tributi (art. 1 co. 784-815).

L'art. 1 co. 48 introduce a partire dal 2021 **la riduzione del 50% dell'IMU e la riduzione in misura di due terzi della TARI per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia**. Le riduzioni si applicano per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che questa non sia locata o data in comodato d'uso ad altri soggetti.

Con specifico riguardo all'IMU, deve essere ricordato che l'art. 13 co. 2 D.Lgs. 201/2011, prevedeva che, **a partire dall'anno 2015, fosse considerata direttamente adibita ad abitazione principale**, e quindi esente dall'imposta, l'abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. **Tale assimilazione era stata tralasciata dalla nuova disciplina IMU** introdotta dallo scorso anno, probabilmente perché tale esenzione era stata oggetto di una procedura di infrazione di fronte alla Commissione Europea. Lo si evince da quanto riportato nella **Scheda di Lettura del Senato, Volume I, Sezione I, Articolo 1, commi 1-402**, dove, per la prima volta – nulla era stato detto durante i lavori di redazione della Legge di Bilancio 2020 – viene fatto riferimento alla lettera di costituzione in mora inviata nel gennaio 2019 con la quale la Commissione UE aveva avviato contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141 in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all'AIRE, affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.

Tuttavia, la mancata conferma dell'esenzione nella disciplina IMU contenuta nella L. 160/2019 era parsa (nel silenzio del Legislatore che non ne aveva chiarito i motivi) come una dimenticanza. Ora, non potendo reintrodurre l'esenzione, il Legislatore ha voluto prevedere comunque un regime agevolativo a favore dei soggetti AIRE pensionati. **Poco chiari però sembrano essere i requisiti per poter accedere a tale riduzione**. Ci si riferisce soprattutto alla locuzione "Stato di assicurazione" che sembra doversi riferire allo Stato in cui il soggetto è titolare di prestazioni assistenziali o previdenziali, circostanza non verificabile dagli Enti locali e per la quale lo stesso Servizio Studi del Senato ha sollevato, seppur velatamente, qualche perplessità²⁰. Così come non è chiaro se l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) sia ancora un requisito per poter accedere all'agevolazione. Diversamente da quanto previsto nella precedente norma (art. 13 co. 2 D.L. 201/2011), la nuova disciplina non fa alcun riferimento all'iscrizione AIRE al fine di poter applicare le riduzioni previste alle abitazioni site in Italia e non utilizzate. Una simile stesura lascia quindi intendere – ma sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Legislatore – che tale iscrizione non sia più necessaria. Sebbene dalla disciplina istitutiva dell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero (L. 471/1988) pare che l'iscrizione a tale anagrafe sia obbligatoria per coloro che trasferiscono la residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi²¹, potrebbero configurarsi ipotesi diverse per le quali tale obbligo non sussiste ma possono validamente rientrare nella fattispecie agevolativa individuata dalla nuova disciplina tributaria.

²⁰ Scheda di Lettura del Senato, Volume I, Sezione I, Articolo 1, commi 1-402, analisi ai commi 48 e 49.

²¹ Ma per maggiori dettagli sarebbe necessario un confronto con gli Uffici Anagrafe competenti in materia.

Ancora in riferimento all'IMU, l'**art. 1 co. 599** prevede l'esenzione dal versamento della prima rata per l'anno 2021 per:

- **gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;**
- **gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**
- **gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;**
- **gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Si tratta dei medesimi soggetti già esentati dal versamento dell'IMU 2020 in forza degli artt. 177 D.L. 34/2020 e 78 D.L. 104/2020 di cui si è detto.

Il successivo **comma 600** chiarisce che tali esenzioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Sul punto, si richiama quanto già detto nell'Approfondimento n. 20/2020. In tema di aiuti di Stato non deve essere dimenticato che la sussistenza di un impatto sulla concorrenza tra gli operatori economici coinvolti con riguardo al mercato unionale è una delle caratteristiche desumibili dall'art. 107 TFUE. Essendo tale esenzione prevista per categorie di operatori individuate ed essendo applicata indistintamente a tutte le imprese rientranti in tali categorie, non sussistono, a nostro avviso, distorsioni della concorrenza tra gli operatori destinatari. A ciò si aggiunga una mancanza di potestà decisionale da parte degli Enti locali, dato che la disposizione è stabilita dalla norma e non lascia spazio ai Comuni in merito alla scelta dell'applicazione o meno dell'esenzione. Ne discende che gli oneri riguardanti il rispetto della procedura di comunicazione alla Commissione Europea, di verifica preventiva e di registrazione dell'aiuto nel RNA sono semmai da imputare al Legislatore e non certo all'Ente locale che si vede "imposta" tale misura agevolativa e che non è tenuto ad emettere alcun provvedimento a riguardo. Affinché l'esenzione venga applicata, non è infatti necessario che il Comune approvi in Consiglio Comunale alcuna disposizione, così come non è tenuto ad emettere alcun provvedimento a favore dei soggetti che beneficeranno di tale esenzione.

La Legge di Bilancio 2021, mediante l'**art. 1 co. 848**, interviene poi a riscrivere l'**art. 1 co. 831 L. 160/2019** riguardante i criteri di applicazione del Canone patrimoniale per le occupazioni permanenti effettuate con cavi e conduttore per la fornitura di servizi di pubblica utilità. In particolare:

- eliminando il diritto di rivalsa nei confronti di altri utilizzatori, la nuova stesura individua come **soggetti passivi sia il soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico** (come già previsto in origine), **sia i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.** A nostro avviso, sarebbe necessario un chiarimento in merito alla dicitura "in via mediata", in quanto pone alcuni dubbi circa la corretta individuazione dei soggetti chiamati a versare il Canone. A ben vedere infatti anche il mero utente domestico di tali servizi potrebbe rientrare tra i soggetti che utilizzano materialmente le infrastrutture in forma mediata;

- fermo restando che **il numero complessivo delle utenze** è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, è previsto che esso **sia comunicato al Comune entro il 30 aprile di ciascun anno**, mediante autodichiarazione da inviare con PEC. Si tratta quindi di un nuovo adempimento richiesto ai gestori dell'erogazione dei servizi pubblici per i quali il suolo viene occupato;
- è infine previsto che **il versamento del Canone sia effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA.**

La modifica normativa, avvenuta *in extremis* alla soglia dell'entrata in vigore del nuovo Canone, pur non avendo modificato l'impianto generale della nuova entrata, potrebbe rendere necessario l'aggiornamento di quei Regolamenti approvati sul finire dello scorso anno, qualora avessero previsto una disposizione per questa particolare tipologia di occupazione.

Di interesse sono anche i **commi 1092 e 1093** dell'articolo unico che intervengono sui requisiti patrimoniali dei soggetti privati abilitati alla riscossione degli enti locali. I commi menzionati infatti **modificano rispettivamente i commi 807 e 808 dell'art. 1 L. 160/2019 che avevano già individuato le misure minime di capitale necessarie per l'iscrizione all'albo dei soggetti autorizzati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/1997.**

Più precisamente, il comma 1092 aggiunge all'elenco già presente al comma 807 art. 1 L. 160/2019 la lett. b-bis) la quale prevede un ulteriore scaglione di capitale minimo oltre a quelli già previsti e interviene modificando la successiva lett. c) precisandone meglio la fascia di capitale. Le fasce di capitale minimo quindi confermate sono:

- per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi e altre entrate:
 - 2.500.000€ per i Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
 - 5.000.000€ per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
- per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali:
 - 150.000€ nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;
 - 500.000€ nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti;
 - 1.000.000€ nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti²².

Il comma 1093 proroga poi il **termine al 30/06/2021** (in precedenza era 31/12/2020) **entro il quale i soggetti iscritti alla sezione separata dell'Albo riscossori dovranno adeguarsi alle condizioni e alle misure minime di capitale previste dalla nuova normativa.**

²² Per precisazione del MEF (nota pubblicata sul sito dedicato all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali), le disposizioni degli ultimi due punti diventeranno operative solo con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale con il quale saranno individuate le modalità di iscrizione nella apposita sezione dell'Albo già istituito. Il Decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della L. 160/2019, ad oggi non è ancora stato emanato. Si può supporre che la fattispecie ora inserita in forza della Legge di Bilancio 2021 segua la stessa sorte dato che fa riferimento alla medesima tipologia di attività svolta dai soggetti riscossori.

Appendice normativa

- **Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, conv. Con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27**

Art. 67 Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.

2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b)

e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.

3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all' articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 107 Differimento di termini amministrativo-contabili

[...]1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: [...]

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

[...]

- **Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77**

Art. 106 Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

[...]

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

Art. 118-ter Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 154 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

1. All' articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all' articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.".

Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all' articolo 67, comma 1, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) comunicazioni di cui all' articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) inviti all'adempimento di cui all' articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all' articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati omessi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 gennaio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di tredici mesi relativamente:

- a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 31 gennaio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo

dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»).

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". (334)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato. (342) (345)

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

- **Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126**

Art. 40. Incremento ristoro imposta di soggiorno

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 78-bis. Interpretazione autentica in materia di IMU

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 99. Proroga riscossione coattiva

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 108. Maggiorazione ex-Tasi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «(nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento)».

Art. 109. Proroga esonero TOSAP e COSAP

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni»;

b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previ intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

- **Decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159**

Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

[...]

4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021».

4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

[...]

Art. 1-bis. Disposizioni in materia di riscossione

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: «15 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:

a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».

[...]

- **Decreto Legge 28 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176**

Art. 9. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ART. 9-bis. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma

743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "adiacenti" è sostituita dalla seguente: "prospicienti";
- b) la parola: "particolare" è sostituita dalla seguente: "eccezionale".

Art. 13-septies. Proroga del termine per le definizioni agevolate

1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

Art. 13-decies. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

“1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”;

b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

“1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.

4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute”.

• **Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio per l'anno 2021)**

(Commi 48 e 49 – Riduzione IMU e TARI per pensionati residenti all'estero)²³

48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

²³ Le rubriche si riportano tra parentesi in quanto non attribuite dal Legislatore ma dal nostro Studio al fine di sintetizzare il contenuto delle disposizioni.

49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Commi 599-601 - Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo)

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

(Comma 848 - Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

848. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30

aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale».

(Commi 1092-1093 - Requisiti patrimoniali privati abilitati riscossione enti locali)

1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «(b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;

b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».

1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».